



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Luigi Cavallaro nella causa iscritta al n.4944/2011 R.G. promossa

DA

██████████ A

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio La Cavera ██████████ per mandato a margine del ricorso depositato il 3.6.2011

-ricorrente-

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - in persona del legale rappresentante pro-tempore - rappresentato e difeso dal dr. Aredio Giacomo Meschis

-resistente-

All'udienza del 22.11.2012 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente

D I S P O S I T I V O

Dichiara che ██████████ è in possesso del requisito sanitario di cui all'art.1 della legge n.18 del 1980 e successive modifiche e integrazioni e per l'effetto condanna l'INPS a corrisponderle i ratei di indennità di accompagnamento maturati e non riscossi dalla revoca del 18.1.2011, oltre interessi legali.

Tribunale di Palermo  
Sezione Lavoro

N° 4776, 012  
Registro Sentenze Lavoro

Cron. 42807/012

Addi \_\_\_\_\_

Rilasciata spedizione in  
forma esecutiva all'Avv

per \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

Condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in complessivi euro 1.140,00 oltre IVA e CPA, e distraendole in favore del procuratore e difensore di parte ricorrente, antistatario.

Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese di consulenza tecnica, già liquidate.

NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN

FATTO E DIRITTO

Premesso che con ricorso depositato il 3.6.2011 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'INPS, chiedendo dichiararsi il proprio diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980 e succ. mod. e integraz., revocatale a seguito di visita di verifica del 18.1.2011;

premesse, inoltre, che - costituitosi in giudizio - il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda deducendone l'infondatezza;

premesse, ancora, che - istruita la controversia a mezzo di consulenza medica affidata al dr.Sergio Messina - all'udienza del 22.11.2012, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui ai rispettivi atti defensionali, è stata pronunciata sentenza come da dispositivo in epigrafe;

letta la relazione di consulenza in atti;

ritenuto che essa riconosce che parte ricorrente versa tuttora in condizioni tali da legittimare la



concessione del beneficio già in godimento e successivamente revocatole (cfr. in part. relazione di chiarimenti dep. il 19.10.2012); considerato che le superiori conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente coerenti e consequenziali rispetto agli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti; considerato che l'indennità di accompagnamento è concessa all'inabile totale non deambulante e non autosufficiente a prescindere dalle sue condizioni reddituali e che, secondo quanto insegnato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto rappresenta un elemento estraneo alla fattispecie, che non costituisce ostacolo per il riconoscimento del diritto all'indennità, bensì fatto impeditivo alla sua erogazione per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni, dunque, dell'accompagnatore (cfr. Cass. n. 7917 del 1995); ritenuto che le superiori considerazioni depongono per l'accoglimento della domanda e giustificano le consequenziali statuizioni di cui al dispositivo, cui si rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite - da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario - e la definitiva attribuzione di quelle, già liquidate, di consulenza medica, che seguono la



soccombenza;

P. Q. M.

Come in epigrafe.

Così deciso in Palermo, il 22.11.2012.

IL GIUDICE

Luigi Cavallaro

